



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GIUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) ROSAPEPE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIANMARIA PALMIERI

Seduta del 22/09/2020

FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio stipulato in data 20/10/2014 ed estinto anticipatamente a far data dal 30/04/2019, in corrispondenza della 52° rata di rimborso, previa emissione di conteggio estintivo del 06/08/2019, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro Bancario Finanziario al quale chiede di accertare il proprio diritto al rimborso "degli oneri non goduti netti", in base al criterio pro rata temporis, per la somma complessiva di Euro 3.584,29, comprensiva della penale di estinzione anticipata. In particolare, domanda le restituzione di € 2425,73 per commissioni finanziarie (al netto di € 550,91 già rimborsati) e di € 1020,00 per commissioni di mediazione.

Il ricorrente chiede inoltre il "riconoscimento degli interessi al tasso legale, a far data dal giorno del reclamo", nonché la refusione del contributo di Euro 20,00 e il pagamento delle "spese per assistenza difensiva", quantificate in Euro 200,00 "o il diverso importo che Codesto Spettabile Collegio riterrà di liquidare in maniera equitativa".

Costituitasi, Parte resistente, in via preliminare, formula una serie di considerazioni a proposito dell'efficacia tra privati e della retroattività della sentenza interpretativa resa dalla Corte di Giustizia l'11 settembre 2019.

In particolare, deduce che tale sentenza, avendo ad oggetto l'art. 16 della direttiva 2008/48 (peraltro non self executing), vincola soltanto gli Stati, non potendo trovare applicazione diretta nei rapporti tra privati. Ne consegue che la stessa non è invocabile per



regolare il caso di specie, che resta disciplinato da quanto previsto dal contratto, in conformità con la normativa nazionale e regolamentare di riferimento.

Inoltre, esigenze connesse alla certezza del diritto e al principio di affidamento sollevano seri dubbi circa l'efficacia retroattiva della norma come da ultimo interpretata dalla Corte di Giustizia.

Richiama, a sostegno della sua ricostruzione, la sentenza del Tribunale di Napoli n. 2391/2020.

Nel merito, si oppone alle richieste del ricorrente e chiede che il Collegio rigetti il ricorso, avendo il cliente ricevuto il rimborso dei costi ripetibili determinato in ossequio alle previsioni contrattuali.

Nello specifico, deduce che il contratto sottoscritto dal ricorrente contiene la chiara ripartizione dei costi recurring e dei costi up front, prevedendo chiaramente altresì il metodo di calcolo (criterio della curva degli interessi) secondo il quale sono stati effettuati i rimborsi delle voci di costo ripetibili in favore della ricorrente.

Tanto più che, sia nella documentazione precontrattuale che nel contratto è presente l'evidenza dei costi ripetibili in caso di estinzione anticipata.

Con riguardo alla validità del criterio contrattuale richiama le decisioni del Collegio di Coordinamento nn. 10017/16 e 10003/16, che hanno stabilito il seguente principio: "accertata l'indicazione ex ante del criterio di calcolo alternativo a quello del pro rata temporis, l'Arbitro non può che limitarsi in linea generale a verificare la corrispondenza degli importi calcolati a quelli dovuti secondo il medesimo criterio". A supporto di tale ricostruzione cita poi diverse pronunce dei Collegi territoriali (ad esempio, Collegio di Milano, decisione n. 20393/19; Collegio di Torino decisione n. 17578/19; Collegio di Napoli, decisione n. 15715/19; Collegio di Bologna decisione n. 14672/19);

Si sofferma quindi sulle singole voci:

commissione a favore dell'intermediario finanziario: l'articolo 4 punto ii) del contratto e l'articolo 13 delle condizioni generali di contratto indicano l'importo massimo della quota ripetibile in caso di estinzione anticipata, tale ultimo articolo è inoltre richiamato dal piano di ammortamento sottoscritto dal ricorrente, che fornisce al cliente evidenza degli importi rimborsabili in caso di estinzione anticipata in ogni momento della vita del finanziamento medesimo. Sul punto, evidenza che parte attrice ha ricevuto la quota non goduta delle commissioni spettanti ad esso intermediario in conformità al piano di ammortamento sottoscritto;

eccepisce la natura up front delle commissioni di distribuzione, in quanto volte a remunerare le attività prodromiche alla stipula del contratto di finanziamento. Chiarisce peraltro che si tratta di somme mai entrate nella propria disponibilità e direttamente versate al terzo intermediario del credito. Invero, rappresenta che tale costo - nel momento in cui transita dalla sfera giuridica patrimoniale dell'intermediario a quella di un soggetto terzo - non può essere più recuperato dal finanziatore. Dunque, nei confronti dell'intermediario erogante possono essere reclamati sono i costi di sua pertinenza restando esclusi i costi connessi al contratto di finanziamento volti a remunerare prestazioni rese da terzi, tra cui rientrano le commissioni corrisposte all'intermediario del credito. Invero, per questa tipologia di costi difetterebbe in capo all'intermediario finanziario la legittimazione passiva necessaria affinché quest'ultimo possa qualificarsi quale destinatario della domanda di restituzione, che non può che essere rivolta all'accipiens. Ferma dunque la natura up front della clausola, richiama l'orientamento della Suprema Corte (sentenza n. 13357 del 19/07/2004), per introdurre anche un profilo di carenza di legittimazione passiva ("la ripetizione dei indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., che rappresenta un'azione di natura restitutoria e non risarcitoria, a carattere personale, è



circoscritta tra il solvens ed il destinatario del pagamento, sia che questi lo abbia incassato personalmente sia che l'incasso sia avvenuto a mezzo rappresentante").

quanto alle spese di assistenza difensiva, afferma che il caso dell'estinzione anticipata non presenta una complessità tale da giustificare l'assistenza legale. Sul punto, richiama numerose decisioni dei Collegi ABF che hanno rigettato siffatta richiesta.

Infine, si oppone alla richiesta volta ad ottenere il rimborso della penale di estinzione anticipata, in quanto è stata addebitata in applicazione dell'art. 125 sexies del TUB., in quanto l'importo rimborsato anticipatamente risulta superiore ad € 10.000,00. A sostegno della sua pretesa cita anche la recente decisione del Collegio di Coordinamento n. 5909/20.

Per le ragioni sopra esposte, conclude affinché il Collegio non accolga il ricorso.

DIRITTO

La domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del suo diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso degli oneri commissionali.

Il ricorso merita di essere accolto soltanto in parte.

Il Collegio rileva che la sussistenza del diritto alla riduzione del costo del finanziamento anticipatamente estinto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all'art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

E' appena il caso di premettere che il riferimento all'inciso relativo alla "vita residua del contratto" ha determinato, tanto nella "giurisprudenza" ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto(c.d. costi recurring). E' altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. pro rata temporis.

Pertanto, rilevato, con riferimento alle voci di cui il ricorrente chiede il rimborso, che va considerata di natura "ricorrente", in base al testo delle relative clausole contrattuali ed in conformità agli indirizzi condivisi da tutti i Collegi, la voce commissione a favore dell'intermediario finanziario, sebbene contrattualmente ripartita in una quota non ripetibile e una quota ripetibile (con indicazione del relativo criterio di rimborso), in quanto tra le attività della componente up front figurano "gli oneri per le operazioni di acquisizione della provvista", che costituiscono un'attività recurring secondo quanto previsto dal Collegio di coordinamento n. 5031/2017, così come la voce commissione di distribuzione; osservato che, in base al criterio proporzionale, per le predette voci risultano dovuti al ricorrente, rispettivamente, € 2425,72 (al netto di € 550, 91 già restituiti) ed € 1020,00; osservato poi, con riferimento alla commissione per l'estinzione anticipata, che l'addebito dell'indennizzo risulta legittimo in quanto applicato in misura pari all'1% del capitale residuo a scadere in conformità di quanto previsto dall'art. 125 sexies TUB (al riguardo, deve richiamarsi la recente decisione del Collegio di Coordinamento, n. 5909/20, ove è stato enunciato il seguente principio interpretativo: "La previsione di cui all'art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleggi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 sexies, comma 3, T.U.B."); reputata infondata la richiesta di refusione delle spese legali, in virtù del carattere seriale delle questioni implicate.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 3.445,72 oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO